



Proposta di legge Regionale recante:

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee **in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024** e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

f.to
I Consiglieri Regionali
Filippo Mancuso
Francesco De Nisi
Giuseppe Graziano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Con il presente disegno di legge si intende procedere ottemperare a quanto prevede l'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*.

Si norma in materia di individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*).

2. Le competenze della Regione in funzione delle norme Nazionali ed europee.

La crescita in Italia delle energie rinnovabili installate unitamente alle misure a sostegno dell'efficienza energetica sono regolate in Italia dal “ Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)” ,predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019.

Tra gli obiettivi del PNIEC vi e' quello di accrescere la quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili e contenere il consumo di suolo.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*, al suo articolo 20 fissa la *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*, introducendo la definizione di “aree idonee”, ossia aree aventi un potenziale atto ad ospitare l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte

rinnovabile. La norma citata dispone, ai fini dell'individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, il rispetto dei principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo. Nel suddetto decreto viene stabilito che *il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole e con l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni sono fissati principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee.*

Il medesimo D.Lgs. 199/2021 introduce dei criteri generali anche in tema di procedure autorizzative specifiche per le aree idonee. Infatti, l'articolo 22 stabilisce che:

- a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
- b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

La richiamata disciplina si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

Detta disciplina si applica, altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee.

In attuazione del menzionato art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 199/2021, con successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 (*"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*; di seguito anche il "Decreto"), emanato di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell'Agricoltura, il Governo ha provveduto a:

1. individuare la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al

2030 di potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondente ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto "FIT for 55" (*cd. burden sharing*);

2. stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER funzionali al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui sopra in linea con il principio della neutralità tecnologica.

L'art. 1 del predetto Decreto, specificata tale duplice finalità regolamentare, identifica quattro tipi di aree che le Regioni sono tenute a individuare, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali. Segnatamente, trattasi di:

- a)) **superfici e aree idonee**: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- b) **superfici e aree non idonee**: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
- c) **superfici e aree ordinarie**: superfici e aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- d) **aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra** ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (disposizione introdotta dall'art. 5 del decreto-legge n. 63/2024 ("Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; cd. D.L. Agricoltura), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, il quale vieta la realizzazione di nuovi impianti nelle aree ricadenti in zone classificate come agricole dai piani urbanistici.

All' art. 2 del DM 21.06.2024 la tabella A, nell'ambito della quale viene tracciata, per ciascuna Regione, la quota dell'obiettivo di potenza complessiva da trarre come Paese al 2030.

Per la Regione Calabria , questi gli obiettivi di potenza in MW sono : 45 (annualità 2021); 95 (annualità 2022); 210 (annualità 2023); 549 (annualità 2024); 857(annualità 2025); 1206 (annualità 2026); 1603 (annualità 2027); 2055 (annualità 2028); 2569 (annualità 2029); 3173 (annualità 2030).

Per il conseguimento di detto obiettivo, l'art. 3 dispone che le Regioni sono chiamate a individuare,

ai sensi dell'art. 20, comma 4 del citato decreto legislativo, n. 199/2021, con propria legge, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto ministeriale (3 luglio 2024) le aree idonee e quelle non idonee secondo i principi e criteri stabiliti dall'art.7 del DM.

All'uopo, dunque, si prevede all'art. 4 che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE"), con il supporto del GSE, proceda al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti a carico delle Regioni e delle Province Autonome sia in termini di emanazione degli atti legislativi che di raggiungimento degli obiettivi annuali fissati nella tabella A di cui al precedente art. 2.

Detto monitoraggio è propedeutico all'esercizio di "*poteri sostitutivi*" in capo allo Stato, attivabili in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti legislativi, nei termini sopra indicati, o di scostamento negativo dagli obiettivi previsti per l'anno 2026.

Segnatamente, in caso di mancata adozione delle leggi regionali di individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee entro i termini sopra indicati, il MASE propone, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, al Presidente del Consiglio degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva, da adottare in Consiglio dei ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 41, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Parimenti, in caso di scostamenti dalla traiettoria dei *target* fissati nella menzionata Tabella A, a partire dal 1° gennaio 2026, il MASE invita la Regione interessata a presentare entro trenta giorni osservazioni al fine di valutare in che misura lo scostamento sia attribuibile all'operato della Regione o delle Provincia Autonoma.

Risulta, altresì, assegnato un ulteriore periodo supplementare di sei mesi alle amministrazioni interessate per attivarsi prima di esercitare eventuali poteri sostitutivi.

Sul punto, preme inoltre considerare che il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11), all'articolo 4 ha previsto l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, e che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse del fondo, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata. Deve segnalarsi che l'ultimo periodo del comma 4 della disposizione in parola stabilisce, per l'anno 2024, il riparto dello stanziamento di cui al comma 1, tra le **regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee** entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

Il fulcro del procedimento è individuabile nell'articolo 7, ove sono esplicitati i criteri e i principi

per l'individuazione delle aree idonee.

La norma, in primo luogo, fa salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, innanzi richiamato, che fissa il divieto alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici, con la finalità specifica di "preservare" tali terreni alla sola coltivazione.

Tale divieto è stato confermato anche dalla recente Legge di conversione.

In tale contesto, è stata confermata la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole esclusivamente in alcune tipologie delle c.d. "aree idonee" espressamente individuate dall'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021, quali, ad esempio, cave e miniere, aree nella disponibilità di Ferrovie dello Stato e dei concessionari autostradali, aree dei sedimi aeroportuali, aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, e aree collocate entro 300 metri dalle autostrade.

Inoltre, la predetta Legge di conversione ha confermato le due eccezioni al summenzionato divieto, già introdotte dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63, rendendo possibile l'installazione in aree agricole di:

1. impianti con moduli collocati a terra funzionali alle Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.);
2. impianti rientrati in progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR") o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ("PNC");
3. impianti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (quali gli *impianti agrivoltaici*).

Infine, la Legge di conversione ha sostituito il secondo comma dell'art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, introducendo un regime transitorio dettagliato, in forza del quale il divieto in questione non si applicherà ai progetti per cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie per ottenere i titoli per la costruzione ed esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

In sintesi, ferma la disciplina delle aree agricole, ai fini dell'individuazione delle aree idonee e del raggiungimento degli obiettivi, le Regioni tengono conto dei seguenti criteri:

1. la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2;
2. le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri

scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;

3. la possibilità di classificare le superficie o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
4. la possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del d. lgs n. 199/2021.

Inoltre, in forza dell'art. 7 comma 3, del DM, le Regioni dovranno in ogni caso considerare come *non idonee* le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1 lettera a) e b) del d. lgs 22 gennaio 2004 n. 142. Si tratta, in particolare, dei beni culturali e delle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, nonché le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza. Oltre a queste aree, le Regioni potranno individuare come *non idonee* altre aree ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

Alle Regioni è altresì attribuita la possibilità di stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela, fino a un massimo di 7 chilometri di ampiezza: tale fascia di rispetto dovrà in ogni caso essere opportunamente differenziata a seconda della tipologia di impianto FER e dovrà altresì essere proporzionata al bene oggetto di tutela.

Al fine di tutelare la risorsa mare, caratterizzata dal grande valore paesaggistico/panoramico nonché economico delle coste della Calabria, sono state classificate aree non idonee le fasce costiere per una profondità' di 5 km, calcolate prendendo come riferimento le strade costiere panoramiche statali SS 18 Tirrena Inferiore e la SS 106 Statale Ionica.

Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore quelle ricadenti nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, e quelle ricadenti all'interno dei coni di visuale la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica,

3. Finalita'

Quanto previsto dal presente disegno di legge sarà soggetto, prima dell'approvazione, alla massima partecipazione con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali locali (Province e Comuni), della Soprintendenza, delle associazioni ambientali, dei soggetti in rappresentanza delle associazioni produttive regionali, nonché delle associazioni rappresentanti le aziende

operanti nel settore delle rinnovabili. Sulla base della ricostruzione che precede, in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), la Regione, nell'esercizio delle competenze legislative ad essa demandate, provvede alla puntuale individuazione sul proprio territorio: a) delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; b) delle superfici e delle aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; delle superfici e delle aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; d) delle aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

4. Articolazione dello schema di disegno di legge

La proposta si compone di dodici articoli, come di seguito descritti:

- **L'articolo 1** specifica le finalità della proposta di legge regionale, evidenziando gli obiettivi della Regione Calabria e detta disposizioni urgenti in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153 e per favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto dell'articolo 9, secondo e terzo comma della Costituzione e per garantisce la minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabile, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa. Si spiega poi il contenuto e l'obiettivo dell'articolato che individua:

- a) le superfici e le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- b) le superfici e le aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- c) le superfici e le aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- d) le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra

L'articolo 2 contiene le definizioni utili a precisare i riferimenti alle delimitazioni territoriali e alle tipologie di impianto contenuti negli articoli successivi.

L'articolo 3 individua le superfici e le aree ritenute idonee ai fini della realizzazione di impianti

FER, operando opportune distinzioni in relazione alla specifica tipologia di impianto.

L'articolo 4 disciplina le procedure autorizzative specifiche per la costruzione ed esercizio di impianti a fonti rinnovabili in aree idonee.

L'articolo 5 prevede il funzionamento e la implementazione della “Piattaforma digitale nazionale per le aree idonee”, prevista dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 199/2021, unitamente alle attività connesse al suo monitoraggio, all'uopo rendendo disponibili le informazioni di competenza regionale e comunale.

L'articolo 6 individua le superfici e le aree ritenute non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla scorta dei parametri indicati nella normativa nazionale di riferimento e di ulteriori fattispecie individuate dalla presente norma regionale.

L'articolo 7 individua le superfici ed aree ordinarie per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, specificando che in tale ipotesi nei relativi procedimenti autorizzativi deve essere temperata la necessità di tutela dei beni ambientali e paesaggistici.

L'articolo 8 perimetra le aree in cui è, invece, vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, facendole coincidere con le zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, consentendo tuttavia nelle successive ipotesi, ivi espressamente tipizzate, l'installazione di impianti siffatti nelle zone di cui all'art. 20 e ss. del D.Lgs. 199/2021.

L'articolo 9 disciplina la clausola valutativa, demandando al Consiglio regionale l'esercizio del potere di controllo sull'attuazione della presente legge e la valutazione degli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e dei risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 10 reca la disciplina transitoria, escludendo l'applicabilità della legge in commento ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa: a) si sia perfezionata una delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla legge; b) sia stato conseguito il titolo di compatibilità ambientale laddove previsto o risultino concluse con esito positivo, anche con prescrizioni, le conferenze di servizi previste per il rilascio dell'autorizzazione unica. Una speciale disciplina è prevista per le ipotesi regolate dall'art.8 della legge.

Al contempo, la disposizione in parola fa salva la facoltà per i proponenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di richiedere all'autorità competente l'applicazione della presente disciplina.

L'articolo 11 detta le disposizioni finanziarie precisando che dalla applicazione della presente

legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore della legge.

f.to

I Consiglieri Regionali

Filippo Mancuso

Francesco De Nisi

Giuseppe Graziano



Proposta di legge Regionale recante:

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee **in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024** e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi

RELAZIONE FINANZIARIA

f.to
I Consiglieri Regionali
Filippo Mancuso
Francesco De Nisi
Giuseppe Graziano

Relazione finanziaria

La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. Come argomentato nella relazione illustrativa, l'attuazione della legge può generare entrate nel bilancio regionale scaturenti dagli oneri istruttori delle pratiche presentate.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Finalita' e principi	//	//	0,00
Art. 2	Definizioni.	//	//	0,00
Art. 3	Individuazione delle superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili	//	//	0,00
Art. 4	Procedure autorizzative specifiche per le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili	//	//	0,00
Art. 5	La disposizione ha carattere ordinamentale Piattaforma digitale nazionale per le aree idonee	//	//	0,00
Art. 6	Individuazione delle superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili	//	//	0,00
Art. 7	Individuazione delle superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili	//	//	0,00
Art. 8	Individuazione delle aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e disposizioni specifiche per le aree agricole	//	//	0,00
Art. 9	Controllo attuazione	//	//	0,00
Art. 10	Disposizione transitoria	//	//	0,00
Art. 11	Disposizione finanziaria	//	//	0,00
Art. 12	Entrata in vigore della norma.	//	//	0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00

f.to

I Consiglieri Regionali

Francesco De Nisi

Giuseppe Graziano



Proposta di legge Regionale recante:

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi

f.to

I Consiglieri Regionali

Filippo Mancuso

Francesco De Nisi

Giuseppe Graziano

Art. 1

Finalità e principi

1. Al fine di individuare sul territorio della Regione le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti di energia a fonti rinnovabili, la presente legge:
 - a) detta disposizioni urgenti in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153;
 - b) favorisce la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto dell'articolo 9, secondo e terzo comma della Costituzione;
 - c) garantisce la minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabile, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all'anno 2030 per la Regione;
 - d) individua:
 - le superfici e le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
 - le superfici e le aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
 - le superfici e le aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
 - le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
 - e) L'individuazione delle aree e superfici di cui al comma precedente devono consentire alla Regione Calabria di raggiungere gli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, privilegiando l'utilizzo di superfici di

strutture edificate, quali capannoni industriali e aree a destinazione industriale, artigianale e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ma idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, al decreto legislativo n. 199 del 2021, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), nonché limitatamente all'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee.

Art. 3

Individuazione delle superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6, 8 e 9, sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili:
 - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Per gli impianti eolici costituiti da più aerogeneratori, per area occupata si intende il sito così come definito all'art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1), del comma 8, dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre

2021, n. 199. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici con moduli a terra ricadenti in area agricola, per i quali non è consentito alcun incremento dell'area occupata;

- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- d) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, contigui alla linea ferroviaria o autostradale;
- e) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- f) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
 - le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere. Tale previsione non si applica per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra;
 - le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Il precedente capoverso si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione non ancora approvati. In tali aree il Comune nel termine di conclusione dell'istruttoria per l'autorizzazione dell'impianto può adottare con delibera di Giunta un piano attuativo con le opere di urbanizzazione che interferiscono con l'impianto da realizzare;

- g) le aree a destinazione industriale, artigianale o commerciale, anche qualora la pia-

nificazione urbanistica richiede piani attuativi per l'edificazione non ancora approvati. In tali aree il Comune nel termine di conclusione dell'istruttoria puo' adottare con delibera di Giunta un piano attuativo con le opere di urbanizzazione che interferiscono con l'impianto da realizzare;

- h) per la costruzione di sistemi di stoccaggio (BEES) le aree adiacenti ai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN), entro una distanza non superiore a 1 chilometro , compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti;
- i) esclusivamente per gli impianti agrivoltaici, le aree ricadenti all'interno della superficie autorizzata per la realizzazione di impianti eolici esistenti, come definita dall'articolo 5, comma 3-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- j) le aree ricadenti nel perimetro di competenza del Servizio Idrico Integrato e delle infrastrutture idriche della Regione Calabria, compresi gli impianti di depurazione;
- k) le aree agricole situate nei Comuni montani o svantaggiati individuate per la costruzione di impianti agrivoltaici, come definiti dalle linee guida MASE del giugno 2022, con le modalita' di cui all'art. 6 comma 9 bis del dlgs28 del 2011, purché ubicati su terreni fermi o incolti;
- l) le aree agricole, libere da vincoli di cui alla seconda parte del dlgs 42 del 2004, destinate alla costruzione di impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non piu' di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

2. le coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ad eccezione delle coperture dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a),b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 4

Procedure autorizzative specifiche per le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
 - a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica

alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi, ove previsto, quelli per l'adozione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione o con il silenzio assenso in caso di PAS (procedura abilitativa semplificata) ai sensi all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011;

- b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo eccetto per i procedimenti in PAS che si concludono dopo i termini di pronuncia dell'autorità paesaggistica. Ai fini del rispetto dei termini, le istanze di autorizzazione relative agli impianti ubicati nelle predette aree idonee sono istruite con priorità rispetto a quelle relative ad interventi ubicati nelle aree di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del precedente articolo 1. Le istanze di autorizzazione relative ad impianti che convergono sugli obiettivi del PNRR, PNC e IPCEI, nonché per la decarbonizzazione di sistemi produttivi "hard to abate" e per soluzioni di mobilità sostenibile, sono trattati con priorità istruttoria.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionali all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al precedente comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1.

Art. 5

Piattaforma digitale nazionale per le aree idonee

1. Per garantire le attività necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e le connesse attività di monitoraggio, la Regione rende disponibili le informazioni di propria competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta piattaforma.
2. Al fine di rendere disponibili le informazioni necessarie al funzionamento e all'im-

plementazione della piattaforma di cui al precedente comma 1, i Comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, trasmettono alla struttura regionale competente le informazioni relative al proponente, all'area interessata, alle caratteristiche dell'impianto e agli eventuali motivi ostativi al perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.

3. I Comuni trasmettono, altresì, con le modalità già in uso ed entro trenta giorni dal perfezionamento, le informazioni sui titoli abilitativi perfezionati in seguito alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3 entro i termini ivi previsti, la Regione può adottare le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.
5. La Giunta regionale definisce le linee guida per rendere disponibili le informazioni di propria competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al precedente comma 1, tenendo conto anche delle informazioni ricevute dai Comuni.

Art. 6

Individuazione delle superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Sono considerate superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, salvo che per le infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti :
 - a) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della fascia di rispetto dal perimetro dei predetti beni pari a 500 metri per gli impianti fotovoltaici e 5 chilometri per gli impianti eolici;
 - b) le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1 esclusa lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
 - c) le aree ricomprese nel perimetro dei seguenti ulteriori contesti paesaggistici:
 - a) I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura.

- b) Le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso per una fascia di 500 metri.
- c) Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale.
- d) Le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar.
- e) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale).
- f) Le Important Bird Areas (I.B.A.).
- g) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003.
- h) Le aree a rischio frana R3 e R4 e le aree in frana ad esse associate perimetrate nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
- i) Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353.
- j) Le aree di ammassamento soccorritori e risorse, individuate dal Programma Nazionale Soccorso per il Rischio Sismico - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014.
- k) Le aree di ricovero o accoglienza della popolazione individuate nei piani di protezione civile comunali o intercomunali nonche', le aree di attesa della popolazione individuate nei piani di protezione civile comunale o intercomunali.
- l) Le zone di atterraggio in emergenza individuate nei piani di protezione civile comunale o intercomunali.
- m) Sono considerate altresì non idonee per l'installazione di impianti eolici di grossa taglia, le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 5 chilometri dalle strade statali (SS 18 Tirrena Inferiore, SS 106 Jonica) panoramiche costiere.

n) Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore quelle ricadenti nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, quelle ricadenti all'interno dei conici di visuale la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, inclusi quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nonché le aree marine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione vigente, incluse le relative fasce di rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali.

o) Sono aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, tutte le aree escluse le aree portuali, industriali, oppure le aree degradate non oggetto di programmi di riqualificazione. Le opere di connessione di cui al presente comma non possono comunque alterare la funzionalità e la destinazione delle aree portuali, industriali e degradate oggetto degli interventi.

Art.7

Individuazione delle superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Sono considerate superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili tutte le superfici e le aree diverse da quelle previste dai precedenti articoli 3 e 6.
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree ordinarie deve essere temperata la necessità di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in coerenza con le previsioni del Quadro Territoriale Regionale di Coordinamento Paesaggistico (QTRP) con la necessità di garantire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale ed il contrasto ai cambiamenti climatici, a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

tica del 21 giugno 2024.

Art. 8

Individuazione delle aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e disposizioni specifiche per le aree agricole

1. Sono considerate aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra le zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, tuttavia, è consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti:
 - a) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
 - b) nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o nelle porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché nelle cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché nelle discariche o nei lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
 - c) nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
 - d) nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
 - e) nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - f) nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
3. Il comma 1 non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o altri sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2

del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, compresi i Projects of Common European Interest (IPCEI).

4. Fatte salve le aree previste dal precedente comma 2, nel caso di utilizzo della tecnologia fotovoltaica, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici possono essere realizzati esclusivamente impianti agrivoltaici per come definiti dalle linee guida del MASE del giugno 2022;

Art. 9

Controllo attuazione

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per la energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, di perseguimento degli obiettivi di consumo di suolo zero entro il 2050, di tutela del suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile e di lotta ai cambiamenti climatici, nonché le modalità di tutela degli habitat e specie di cui alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli) e della biodiversità nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Strategie al 2030 europea e nazionale della biodiversità (SEB 2030 e SNB 2030).
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale fornisce al Consiglio, con cadenza biennale, una relazione indicante il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la quantità di energia prodotta in relazione alle diverse tipologie di impianti, nonché gli effetti sul consumo di suolo.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla necessità di una pianificazione energetica e di governo del territorio, la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Calabria.

Art. 10

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa:
 - a) si sia perfezionata una delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla legge;
 - b) sia stato conseguito il titolo di compatibilità ambientale laddove previsto, ovvero, negli altri casi, qualora risultino concluse con esito positivo, anche con prescrizioni, le conferenze di servizi previste per il rilascio dell'autorizzazione unica.
2. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di richiedere all'autorità competente l'applicazione della presente disciplina.
3. L'articolo 8 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 15 maggio 2024 n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024 n. 101, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

Art. 11

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (BURC).